

La concorrenza del socio che recede dallo Studio Associato

di Andrea Beltrachini di MpO & Partners

Consulenza specialistica per lo studio professionale 

In ambito fiscale, legale e valutativo per operazioni di ristrutturazione/passaggio generazionale.

SCOPRI DI PIÙ →

Come illustrato più approfonditamente in un nostro [precedente contributo](#), al recesso del socio dallo Studio Associato si ritengono applicabili, per analogia, gli **articoli 2285 e ss. cod. civ.**, che disciplinano il recesso del socio dalla società semplice (e quindi da una **società di persone** in generale, in forza dei rinvii operati dagli artt. 2293 e 2315 c.c.).

L'istituto del recesso di un socio da uno Studio Associato è quindi disciplinato dall'**articolo 2285 cod. civ.**, che così dispone *"Ogni socio può recedere dalla società quando questa è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci. Può inoltre recedere nei casi previsti nel contratto sociale ovvero quando sussiste una giusta causa. Nei casi previsti nel primo comma il recesso deve essere comunicato agli altri soci con un preavviso di almeno tre mesi"*.

Oggetto del presente contributo è un focus sull'eventualità che il socio receduto possa iniziare a fare **concorrenza** al suo precedente Studio Associato.

In particolare, **"portando via" i clienti a lui più fidelizzati**.

Al riguardo va premesso che, come già più ampiamente analizzato in precedenza **il legislatore non pone, in capo al socio uscente, alcun divieto di concorrenza**.

Ma è pur vero che, **in alcuni casi, e con determinati limiti**, tale divieto può sussistere: ad es. se stabilito contrattualmente o se ricavabile da un'interpretazione analogica dell'art. 2557 c.c. (che stabilisce il divieto di concorrenza a carico di chi cede un'azienda).

Al riguardo, per una disamina più approfondita delle questioni sopra delineate, si rinvia a ["La posizione del socio che recede dallo Studio Associato"](#).

Al di fuori delle predette ipotesi, è pacifico che, dopo il recesso, il socio possa iniziare ad esercitare un'attività concorrenziale con quella del suo "vecchio" Studio.

Tale fattispecie è stata recentemente oggetto di una pronuncia della **Corte di Cassazione (ord. n. 23010 del 2023)**.

Il caso sottoposto ai Giudici del Palazzaccio vedeva un socio-amministratore di una S.a.s., esercente attività agenzia assicurativa che, dopo aver esercitato il proprio diritto di recesso, costituiva una nuova società, esercente la medesima attività, e trasferiva alla stessa il “portafoglio clienti” della vecchia.

L’aspetto centrale della questione, sul quale in questa sede si vuole fare qualche riflessione, è **lo iato temporale tra il momento della comunicazione del recesso** (atto unilaterale recettizio, destinato, cioè, a produrre effetto nel momento in cui giunge a conoscenza del destinatario, i.e. gli altri soci) **e il momento in cui il recesso inizia a produrre effetti**.

Come visto sopra, al di fuori delle ipotesi di recesso per giusta causa (che produce subito i propri effetti) e di quelle previste dallo Statuto, **l’articolo 2285 cod. civ. prevede un obbligo di preavviso di almeno tre mesi**.

Al riguardo è fondamentale considerare che, **nell’arco del “periodo di preavviso”** (i tre mesi di legge o la diversa durata eventualmente prevista per le ipotesi statutarie), **il recedente rimane comunque “socio”** con tutte le relative conseguenze.

È infatti **responsabile per gli obblighi sociali** sorti nel medesimo periodo.

Infatti solo il socio che recede per giusta causa vede sciolto *ad nutum* il proprio vincolo ed è quindi tenuto a rispondere, eventualmente, soltanto dei debiti sociali già sorti (al riguardo si vd. **Cass. Civ. n. 13063 del 2002 e n. 9899 del 1997**).

Inoltre, come chiarito dalla suddetta Cass. Civ. ord. n. 23010 del 2023, è altresì tenuto ad osservare il **divieto di concorrenza disposto dall’art. 2301 c.c.**, ai sensi del quale:

[Continua a leggere qui](#)